

ARCHEOLOGIA, PAESAGGIO E PIANIFICAZIONE

MINISTERO BENI CULTURALI

La Valutazione di Impatto Archeologico

LEGGE

Legge 25 giugno 2005, n. 109

**"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
26 aprile 2005, n. 63,**

**recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione
territoriale, nonché per la**

**tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti
l'adozione di testi unici in**

**materia di previdenza obbligatoria e di previdenza
complementare"**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 25 giugno 2005

Verifica preventiva dell'interesse archeologico

*1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato: «codice dei beni culturali e del paesaggio», per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, **le stazioni appaltanti** trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dall'approvazione, copia del **progetto preliminare** dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle **indagini geologiche e archeologiche** preliminari di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, **all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.** Tale documentazione e' raccolta, elaborata e validata dai **dipartimenti archeologici delle universita', ovvero da soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia.** Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge n. 109 del 1994 e del citato articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. La trasmissione della documentazione suindicata non e' richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle gia' impegnate dai manufatti esistenti.*

AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 95 E 96 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.

ALLEGATO 2

	TIPOLOGIA LAVORI	STAZIONE APPALTANTE	IMPORTO LAVORI	APPLICABILITÀ (sì/no)	APPLICABILITÀ (riferimenti normativi nel codice contratti)
1	Settori ordinari sopra soglia comunitaria (Parte II, Titolo I)	• Amministrazioni aggiudicatrici (art. 3, c. 25)	Sopra soglia comunitaria <i>pari o superiore a 4.845.000,00 euro</i>	sì	artt. 95-96 (gli articoli sono inseriti nel Parte II, Titolo I: "Contratti di rilevanza comunitaria")
2	Settori ordinari sotto soglia comunitaria (Parte II, Titolo II)	• Amministrazioni aggiudicatrici (art. 3, c. 25)	Sotto soglia comunitaria <i>inferiore a 4.845.000,00 euro</i>	sì	art. 121, c. 1 (disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria)
3	Lavori di 'pubblica utilità' con finanziamento privato o pubblico pari o superiore al 50% dei lavori (Parte II, Titolo I, art. 32, c. 1, lett. d)	• Soggetti privati di cui all'allegato I del D.Lgs. 163/2006	Per qualsiasi importo lavori	sì	art. 32, c. 1
4	Lavori per opere di urbanizzazione (Parte II, Titolo I, art. 32, c. 1, lett. g)	• Soggetti privati titolari di permesso di costruzione	Sopra soglia comunitaria <i>pari o superiore a 4.845.000,00 euro</i>	sì	art. 32, c. 1
5	Concessioni di lavori pubblici (Parte II, Titolo III, Capo II)	• Concessionari di lavori pubblici • Appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici	Per qualsiasi importo lavori	sì	art. 142, c. 3 (ambito di applicazione e disciplina applicabile)

6	Lavori relativi a Infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi (Parte II, Titolo III, Capo IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazioni statali e loro concessionari • Amministrazioni aggiudicatrici di Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane e loro concessionari salvo diversa norma regionale 	Per qualsiasi importo lavori	sì	art. 161, c. 6 (oggetto e disciplina comune applicabile) art. 38 dell'Allegato XXI di cui all'art. 164
7	Contratti nel settore della difesa (Parte II, Titolo IV, Capo I)	<ul style="list-style-type: none"> • Ministero della Difesa • Altre Amministrazioni aventi competenza 	Per qualsiasi importo lavori	sì	art. 195, c. 1 e 2 (disciplina comune applicabile e disposizioni non espressamente derogate)
8	Contratti relativi ai Beni Culturali (Parte II, Titolo IV, Capo II)	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazioni aggiudicatrici (art. 3, c. 25) 	Per qualsiasi importo lavori	sì	art. 197, c. 1 e 2 (disciplina comune applicabile e disposizioni non espressamente derogate)

9	Contratti relativi ai Settori speciali (Parte III, Titolo I)	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli artt. 208-213 • Soggetti che annoverano tra le loro attività una o più di quelle di cui agli artt. 208-213 e che operano in virtù di diritti speciali ed esclusivi 	Sopra soglia comunitaria <i>pari o superiore a 4.845.000,00 euro</i>	sì	art. 206, c. 1 (norme applicabili)
---	--	--	---	----	------------------------------------

*2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un apposito **elenco**, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati.*


ELENCO SOGGETTI ABILITATI

Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro, il termine di novanta giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 2-quater.

4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il termine indicato al comma 3 e' interrotto qualora il soprintendente segnali con modalita' analitiche detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai contenuti dalla progettazione ed alle caratteristiche dell'intervento da realizzare ed acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprintendente, ricevute le integrazioni ed informazioni richieste, ha a disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 2-quater.

5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' ammesso il ricorso amministrativo previsto dall'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui all'articolo 2-quater nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici e' possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero per i beni e le attivita' culturali procede, contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.



Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico

1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 2-ter si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica.

L'esecuzione della fase successiva dell'indagine e' subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:

a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:

1) esecuzione di carotaggi;

2) prospezioni geofisiche e geochimiche;

3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori;

b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.

**Sondaggi e analisi
puntuali**

Sondaggi e scavi

Prescrizioni

2. La procedura di cui al comma 1 si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, qualifica l'interesse archeologico dell'area, secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito, e detta le conseguenti prescrizioni:

- a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;*
- b) contesti non monumentali con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio-rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;*
- c) complessi di particolare rilevanza, estensione e valenza storico-archeologica tutelabili integralmente ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.*

3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo il responsabile del procedimento puo' stabilire forme semplificate della progettazione ai sensi delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo ed accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le attività culturali avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice.

5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e' condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo.

7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3 dell'articolo 2-ter, stipula un apposito accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell'amministrazione procedente. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresì le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante la informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.

Art. 2-quinquies

Disposizioni finali in materia di procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico


1. Le regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dagli articoli 2-ter e 2-quater.


6

2. Alle finalita' di cui agli articoli 2-ter e 2-quater le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 2-ter, dall'attuazione del presente articolo e degli articoli 2-ter e 2-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

WORKFLOW PER LE INDAGINI DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA – ALLEGATO 1





Fattispecie a):
contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela.
Adempimenti: Il Soprintendente autorizza le operazioni di reinterro, detta le prescrizioni e avvia eventuali procedimenti di tutela. Il Direttore Regionale autorizza eventuali interventi di rimozione su istruttoria della Soprintendenza.

Fattispecie b):
contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio-rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento.
Adempimenti: Il Soprintendente autorizza le operazioni di reinterro, detta le prescrizioni e avvia eventuali procedimenti di tutela. Il Direttore Regionale autorizza eventuali interventi di smontaggio/rimontaggio e musealizzazione su istruttoria della Soprintendenza.


Fattispecie c):
complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.
Adempimenti: Il Soprintendente detta le prescrizioni e avvia i procedimenti di tutela.

La relazione indica uno dei tre possibili esiti previsti per la procedura, denominati **fattispecie a)**, **fattispecie b)**, **fattispecie c)** (vedi riquadro a sinistra)

Opera lineare




Committente richiede approfondimenti



FOTOAEREA


0 10 20 40 60 80 Meters




INTEGRAZIONE GIS



MAPPATURE AREE RISCHIO






OPERA LINEARE


FASCIA RISPETTO

100 m


lato




RISORSA CULTURALE




COPERTURA AREA




VISIBILITA'




INTENSITA'



RISULTATI



SITO ARCHEOLOGICO



SINTESI

Tavola Generale: Porto Mantovano.
Rischio Archeologico Tangenziale SS. 62 - SS. 236

Indicazioni di riferimento
Punti sensibili A, B, C

Meters
0 130280 520 760 1.040



CASSA DI PORTO MANTOVANO



1:25.000





Tavola Generale: Porto Mantovano.
Rischio Archeologico Tangenziale S.S. 62 - S.S. 236




Scalatura: 1:5.000
Data di elaborazione: 2008/08/01
Scale di lettura: 1:5.000

Comune di PORTO MANTOVANO



1:5.000



Format per la redazione del Documento di valutazione archeologica preventiva da redigere da parte degli operatori abilitati

Il presente documento fornisce **le informazioni di base** per rendere omogenea la documentazione e la sistematizzazione dei dati che il soggetto incaricato dalla stazione appaltante è tenuto a fornire a questa per l'approvazione da parte della competente Soprintendenza.

Il documento scaturisce dal **D.Lgs. 63/06 ss.mm., art. 95, e allegati XXI e XXII**, in attesa delle linee guida contenute nel Decreto Interministeriale Ministero per i Beni e le Attività Culturali definito di concerto con il Ministero delle Infrastrutture.

Il **Documento di valutazione archeologica preventiva**, realizzato dal soggetto individuato dalla committenza, si inserisce nella fase di progetto preliminare (Allegato XXI, Sezione I - Progetto preliminare).

Documento di valutazione archeologica preventiva

1. Intestazione

2. Elaborati

A. Relazione introduttiva

B. Elaborati

C. Relazione conclusiva e carta del potenziale archeologico

3. Modalità di consegna

1. Intestazione

Comprende l'indicazione estesa dei dati identificativi dell'opera e della committenza:

- definizione dell'opera pubblica (es. Autostrada X da A a B, Ferrovia tratta A - B, etc.)
- definizione della fase di progetto in relazione all'opera (Progetto preliminare)
- definizione della natura del documento archeologico prodotto (Documento di valutazione archeologica preventiva)
- indicazione degli estremi dell'opera e degli esecutori di essa
- indicazione delle figure di responsabilità con nominativi e iscrizione ai rispettivi albi / ordini etc., sigle, loghi, etc.
- indicazione del soggetto incaricato dalla stazione appaltante (università, operatore abilitato, etc., iscritti all'albo etc.), con sigle, loghi, etc.
- numero di iscrizione all'Elenco degli operatori abilitati
- data (giorno, mese, anno) di consegna del documento
- data/e di revisione del documento

2. Elaborati

Tutti gli elaborati saranno redatti e consegnati in formato cartaceo e digitale, in conformità con gli standard ministeriali in uso al momento della redazione.

Va premesso che **l'analisi topografica deve riguardare una fascia di territorio ampia non meno di 5 Km su ciascuno dei due lati dell'opera pubblica se lineare o sul perimetro dell'opera pubblica**, mentre **in area urbana la ricerca potrà essere limitata alla fascia degli isolati contigui**.

A. Relazione introduttiva

Illustra i criteri su cui è stato impostato il lavoro di valutazione, e si articola nei seguenti punti:

1. introduzione: breve inquadramento descrittivo del contesto, con riferimento agli estremi topografici, lunghezza / estensione, natura dell'opera (puntuale, lineare, a rete...) con eventuale divisione per lotti lineari o areali, eventuali monumenti o testimonianze già largamente noti e in caso condizionanti, caratteristiche generali per orografia, idrografia etc.;

2. elenco e sintetica illustrazione delle fonti dei dati:

a. *sistema informativo Carta del Rischio dell'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro* (www.cartadelrischio.it) ed eventuali altre fonti specifiche sulla vincolistica in ambito locale;

b. *tipologia ed elenco della cartografia di partenza* (Carta Tecnica Regionale = CTR, IGM, etc., secondo le indicazioni del documento 11 aprile 2008 del Sistema Informativo Archeologico delle città italiane e dei loro territori (SIT) = Commissione Carandini, riguardo alle Cartografie tecniche, tematiche e orto fotografiche (allegato 1);

c. *tipologia ed elenco della documentazione archivistica* (catasti storici, carte di bonifica, dati d'archivio della Soprintendenza, registi di dati vari, etc.);

d. *elenco e caratteristiche delle tavole di uso dei suoli*;

e. *tipologia ed elenco della documentazione preesistente già usata per altre opere in zona*, comprendente eventualmente elaborazioni ottenute in **ambiente GIS**;

f. *tipologia ed elenco delle fotografie aeree*;

g. *indicazione delle biblioteche di riferimento ai fini della stesura della bibliografia generale* (biblioteche di interesse generale, locale, specialistiche per determinati aspetti, etc.);

3. illustrazione della metodologia adottata nell'uso e nell'interazione delle fonti di partenza:

a. criteri di uso e di organizzazione della cartografia e di eventuali dati informatizzati precedenti, nonché eventuali elaborazioni ottenute in **ambiente GIS**;

b. criteri di fotointerpretazione e di fotorestituzione.

B. Elaborati

Saranno prodotte una cartografia generale e una specifica:

a. *cartografia generale dell'opera*, in scala 1:200.000, con quadro di unione dei fogli e indicazione dei lotti eventuali; la scala potrà essere 1:100.000, o altra da concordare con la Soprintendenza, per opere puntuali; tale cartografia andrà consegnata in formato sia cartaceo sia digitale in formato pdf;

b. *cartografia specifica*, in scala almeno 1:25.000, ma preferibilmente 1:10.000, con il **posizionamento georiferito dei risultati ricavati dall'analisi bibliografica e dalla fotointerpretazione e fotorestituzione**. Da questa cartografia deriveranno stampe, cartacee e in formato digitale pdf, con la rappresentazione tematica dei risultati delle indagini, secondo le indicazioni di dettaglio fornite di seguito. Tali stampe dovranno sia contenere tutti i risultati simultaneamente, sia essere stampate per temi, ossia per risultati emersi dall'analisi bibliografica da una parte e, separatamente, per risultati emersi dalla fotointerpretazione e fotorestituzione.

Per l'acquisizione dei dati relativi alle emergenze individuate, l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) ha definito un apposito modulo (MODI – Modulo Informativo) che, a seconda delle diverse situazioni e delle diverse esigenze, potrà essere utilizzato sia per il censimento delle presenze note da fonti (bibliografiche, d'archivio, etc.) sia per il censimento delle anomalie riscontrate sul terreno tramite processo di fotointerpretazione/ fotorestituzione.

In questo modulo è presente un set minimo di informazioni obbligatorie (identificazione, localizzazione, datazione generica, etc.).

C. Relazione conclusiva e carta del potenziale archeologico

Rappresenta il punto di arrivo del lavoro e al tempo stesso costituisce l'illustrazione della **carta del potenziale archeologico** emersa. Altrettanto significativo sarà, peraltro, documentare (secondo le indicazioni fornite nelle norme di compilazione del MODI) gli esiti anche negativi delle analisi, in modo da consentire speditezza ai lavori, salvo la successiva acquisizione di nuove informazioni o l'emergenza, nel corso dei lavori stessi, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti (D.Lgs. 163/06, art. 95, c. 6).

Rispetto agli elaborati di testo e in ambiente GIS, la relazione conclusiva costituisce la parte interpretativa, in quanto mette a sistema le conoscenze poste in luce nella documentazione di cui ai punti precedenti e le risultanze derivate dalle verifiche sul terreno, in particolare il **survey**, da autorizzare preventivamente da parte della Soprintendenza d'intesa con la Prefettura a mezzo della Direzione Regionale. L'elaborato conclusivo consisterà nella **Carta del potenziale archeologico** (Carta di fine progetto), che comprenderà le aree di potenziale archeologico individuate con indicazione degli identificatori minimali di conoscenza secondo i lemmi del Documento 2 della Commissione Paritetica D.M. 22 dicembre 2009, Gruppo Tecnico (allegato 5).

Ogni area, individuata sul territorio in base alla convergenza delle informazioni, andrà schedata secondo il MODI - Modulo Informativo, applicato per questa specifica esigenza; nel modulo andranno riportati tutti i necessari rimandi alle singole emergenze, già schedate ciascuna separatamente (v. B. Elaborati).

La Carta del potenziale archeologico costituirà uno strato informativo che potrà essere utilizzato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali all'interno dei sistemi informativi in uso, segnatamente Sistema Informativo Generale del Catalogo (SIGECWEB) gestito dall'ICCD.

In generale, **il documento costituirà la base delle modalità di intervento successive**, in caso di richiesta, da parte del Soprintendente, di attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, almeno limitatamente alla prima fase, integrativa della progettazione preliminare, che prevede l'esecuzione di carotaggi, prospezioni geofisiche e geochimiche, saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dei lavori (D.Lgs. 163/06, art. 96, 1, a).

3. Modalità di consegna

La documentazione precedentemente illustrata sarà integralmente consegnata alla stazione appaltante, che provvederà all'inoltro immediato alla Soprintendenza per le valutazioni previste dalla legge, nelle seguenti forme:

1. copia cartacea
2. copia su dvd.

Una volta avvenuta l'approvazione finale del Soprintendente, sia che questi attivi la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, sia che verifichi l'insussistenza delle condizioni per promuoverla, i dati geografici, alfanumerici e iconografici prodotti all'interno della Carta del potenziale archeologico dovranno essere archiviati in modo da far parte dei flussi informativi nell'ambito del Ministero.

Qualora il Soprintendente, ai sensi del D.Lgs. 163/06, art. 95, c. 4, ravvisi incompletezza o inesattezza nella documentazione trasmessa, il soggetto incaricato dalla stazione appaltante provvederà alla consegna ex novo della documentazione rielaborata, con le informazioni e le integrazioni richieste dal Soprintendente. Questa documentazione, in copia cartacea e su dvd, si affiancherà a quella precedentemente consegnata secondo identiche modalità.

